

Quali documenti riunire per eseguire un atto autentico, ad esclusione del CSE, stabilito in un altro Stato membro.

Pilota e L'erede

Supplente e L'autorità che ha stabilito l'atto autentico

Riunire i documenti necessari per la circolazione di un atto autentico stabilito in un altro Stato membro.



1. Attori	1
■ Rilascio del formulario adeguato per l'esecuzione di un atto autentico	2

1. Attori

- L'erede
- L'autorità che ha stabilito l'atto autentico
- L'autorità di esecuzione designata dallo Stato (articolo 45)

Rilascio del formulario adeguato per l'esecuzione di un atto autentico

Responsabile e L'autorità di esecuzione designata dallo Stato (articolo 45)

Farsi rilasciare il formulario adeguato dall'autorità che ha stabilito l'atto autentico

1. Utilizzare il formulario II 2

1. Utilizzare il formulario II

L'atto autentico : articolo 3i

Il Regolamento sulle "successioni" riprende la definizione dell'atto autentico figurante già nel Regolamento CE n°804/2004 del 21 aprile 2004 concernente la creazione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (articolo 4, § 3).

Secondo l'articolo 3i, « l'atto autentico è un atto, in materia di successioni, realizzato e registrato formalmente come atto autentico in uno Stato membro e la cui autenticità porta sulla firma e sul contenuto dell'atto, stabilito da una autorità pubblica o da qualsiasi altra autorità abilitata a farlo da parte dello Stato membro di origine. »

Usare formulario II (cf. doc. formulaire_cse_2.docx)

Attenzione

Il CSE è escluso da questa procedura
